



INDICE

Comunicazione dell'impronta digitale dei documenti di rilevanza fiscale

1

Obblighi fiscali relativi ai documenti informatici	1
Soggetti obbligati alla comunicazione.	1
Contenuto della comunicazione	2
Gli effetti della comunicazione e le modalità di trasmissione	2
Decorrenza della comunicazione	2

Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute

4

Gli esportatori abituali	4
La lettera d'intento	4
L'adempimento	4
Il modello	5
Il ravvedimento	7

L'oblazione delle sanzioni per le violazioni antiriciclaggio

8

Normativa antiriciclaggio nella Manovra 2010	8
Procedimento di oblazione	9

E' davvero applicabile la tassazione agevolata al lavoro straordinario?

12

Prassi amministrativa	12
Nesso causale tra lavoro straordinario e parametri di produttività	12

Certificazione del datore di lavoro	13
Responsabilità del datore di lavoro	13

Part-time in edilizia: violazione della norma contrattuale sui limiti

14

Interventi per contrastare il lavoro in nero	14
Regolamentazione del part-time nel Ccnl	14
Effetti della violazione della norma contrattuale ai fini della contribuzione virtuale	15
Superamento dei limiti contrattuali del part-time	16
Effetti della violazione della norma contrattuale ai fini della fruizione dei benefici contributivi e normativi	16
Durc e Casse edili	17

CONVEGNI E CORSI DI AGGIORNAMENTO

18

RACCOMANDATE
FAX
SMS?

COMmanager
TUTTO DAL TUO PC.

COMmanager

COMmanager è l'innovativo servizio che Wolters Kluwer Italia mette a disposizione di professionisti e aziende per gestire, via internet, la spedizione di FAX, SMS, posta prioritaria e raccomandate.

scopricommanager.wki.it

COMUNICAZIONE DELL'IMPRONTA DIGITALE DEI DOCUMENTI DI RILEVANZA FISCALE

Tratto da "Pratica Fiscale n. 44 del 22/11/2010"

A cura di Federico Gavioli

Dottore Commercialista, revisore contabile e pubblicita

LA NOVITA'

Sono state definite le modalità e la tempistica per l'invio dell'impronta degli archivi informatici relativi ai periodi di imposta 2010 e precedenti. La comunicazione, da inviare esclusivamente tramite Entratel o Fisconline, deve contenere i dati identificativi dell'interessato, del responsabile della conservazione o del suo eventuale delegato, l'elenco dei documenti cui si riferisce l'impronta, l'indicazione del luogo in cui è conservata, l'evidenza informatica da cui è stata generata l'impronta, la marca temporale apposta all'archivio.

In via generale, i contribuenti che creeranno l'archivio informatico dei documenti relativi al 2010 dovranno comunicarne l'impronta entro gennaio 2012.

► Riferimenti

- Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 25 ottobre 2010
- D.M. 23 gennaio 2004

In via generale, secondo quanto disposto dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 25 ottobre 2010, i contribuenti che creeranno l'archivio informatico dovranno:

- per il periodo di imposta **2010** provvedere all'invio dell'impronta che deve avvenire **entro il mese di gennaio 2012**, cioè entro il quarto mese successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi;
- entro la stessa scadenza devono essere inviate anche le impronte, distintamente per periodo di imposta, di **ciascun periodo antecedente al 2010**, se oggetto di conservazione sostitutiva.

Obblighi fiscali relativi ai documenti informatici

Secondo quanto disposto dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2004 sulle modalità di assolvimento degli obblighi fiscali per i documenti informatici e la loro riproduzione in diversi tipi di supporto, già da sei anni le aziende possono **distruggere** fatture e ogni altra

documentazione cartacea dopo averla memorizzata su un supporto informatico, a condizione che generino la citata impronta.

L'art. 5 del D.M. 23 gennaio 2004 (come modificato dall'art. 1 D.M. 6 marzo 2009), ha tuttavia previsto l'obbligo di trasmettere all'amministrazione finanziaria entro il quarto mese successivo alla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni annuali (redditi, IRAP, e IVA), l'impronta dell'archivio informatico oggetto della conservazione, la relativa sottoscrizione elettronica e la marca temporale, rinviando ad un futuro provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate gli ulteriori dati ed elementi identificativi da comunicare.

Soggetti obbligati alla comunicazione.

Il soggetto interessato, il responsabile della conservazione ovvero il soggetto eventualmente delegato da quest'ultimo comunicano, entro i tempi indicati nel precedente paragrafo, per via telematica all'Agenzia delle Entrate, l'impronta dell'archivio informatico - sul quale è stata apposta la firma digi-tale e la marca temporale - dei **documenti rilevanti** ai fini tributari oggetto della conservazione.

Occorre preliminarmente evidenziare che il **responsabile del procedimento di conservazione sostitutiva**:

- a) definisce le **caratteristiche e i requisiti** del sistema di conservazione in funzione della tipologia dei documenti (analogici o informatici) da conservare, della quale tiene evidenza. Organizza conseguentemente il contenuto dei supporti ottici e gestisce le procedure di sicurezza e di tracciabilità che ne garantiscono la corretta conservazione, anche per consentire l'esibizione di ciascun documento conservato;
- b) **archivia e rende disponibili**, con l'impiego di procedure elaborative, relativamente ad ogni supporto di memorizzazione utilizzato, le seguenti informazioni:
 - 1) descrizione del contenuto dell'insieme dei documenti;

- 2) estremi identificativi del responsabile della conservazione;
- 3) estremi identificativi delle persone eventualmente delegate dal responsabile della conservazione, con l'indicazione dei compiti alle stesse assegnati;
- 4) indicazione delle copie di sicurezza;
- c) mantiene e rende **accessibile** un archivio del software dei programmi in gestione nelle eventuali diverse versioni;
- d) verifica la corretta **funzionalità** del sistema e dei programmi in gestione;
- e) adotta le misure necessarie per la **sicurezza fisica e logica** del sistema preposto al processo di conservazione sostitutiva e delle copie di sicurezza dei supporti di memorizzazione;
- f) richiede la presenza di un **pubblico ufficiale** nei casi in cui sia previsto il suo intervento, assicurando allo stesso l'assistenza e le risorse necessarie per l'espletamento delle attività al medesimo attribuite;
- g) definisce e documenta le **procedure di sicurezza** da rispettare per l'apposizione del riferimento temporale;
- h) verifica periodicamente, **con cadenza non superiore a cinque anni**, l'effettiva leggibilità dei documenti conservati provvedendo, se necessario, al riversamento diretto o sostitutivo del contenuto dei supporti.

Il responsabile del procedimento di conservazione sostitutiva può **delegare**, in tutto o in parte, lo svolgimento delle proprie attività ad una o più persone che, per competenza ed esperienza, garantiscano la corretta esecuzione delle operazioni ad esse delegate.

Contenuto della comunicazione

Nella Tavola n. 1 sono indicati gli elementi che nella comunicazione telematica dell'impronta digitale devono necessariamente essere presenti.

Nella Tavola 2 sono riassunte le caratteristiche e gli scopi fondamentali della Comunicazione, nonché i soggetti abilitati.

Tavola n. 1 - Contenuto obbligatorio della comunicazione

<ul style="list-style-type: none"> • Dati identificativi del soggetto interessato, del responsabile della conservazione, del soggetto eventualmente delegato dal responsabile della conservazione;
<ul style="list-style-type: none"> • Elenco dei documenti cui l'impronta si riferisce;
<ul style="list-style-type: none"> • Elenco dei documenti cui l'interpretazione si riferisce;
<ul style="list-style-type: none"> • Indicazione del luogo in cui è conservata l'evidenza informatica da cui è stata generata l'impronta dell'archivio;
<ul style="list-style-type: none"> • Marca temporale apposta sull'archivio

Gli effetti della comunicazione e le modalità di trasmissione

La comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'impronta dell'archivio informatico dei documenti estende la validità dei documenti oggetto di archiviazione fino alla permanenza ai fini tributari dell'obbligo di conservazione dei documenti stessi.

La comunicazione all'Agenzia delle Entrate è **inviata tramite** :

- 1) gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi;
- 2) direttamente tramite servizio telematico Entratel o Internet (fisconline).

Decorrenza della comunicazione

L'invio della comunicazione si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell'Agenzia delle Entrate, la **ricezione del file** contenente i dati medesimi.

Tavola n. 2 – La comunicazione dell'impronta digitale

Termine di comunicazione	Entro il quarto mese successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi; con riferimento al 2010, entro gennaio 2012; entro lo stesso periodo vanno inviate anche quelle relative, distintamente per periodo di imposta, di ciascun periodo antecedente al 2010
Soggetti abilitati	Intermediario abilitato o direttamente tramite il servizio telematico Entratel o Internet
Contenuto della dichiarazione	Dati identificativi del soggetto obbligato, elenco dei documenti a cui l'impronta si riferisce, luogo di conservazione dell'evidenza informatica, marca temporale apposta sull'archivio
Effetti della comunicazione	La trasmissione dell'impronta e degli ulteriori dati previsti realizza non solo lo scopo di estendere nel tempo la validità dei documenti informatici fino a che permane, ai fini tributari, l'obbligo di conservazione, ma mette in condizione l'amministrazione finanziaria di conoscere i contribuenti che adottano sistemi sostitutivi di conservazione, informazione importante anche ai fini dell'attività di controllo.

Le Entrate comprovano l'avvenuta ricezione mediante una attestazione, identificata da un numero di protocollo, contenute in un file munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet (Fisconline). L'invio dell'impronta consentirà all'Amministrazione finanziaria di conoscere i contribuenti che adottano sistemi sostitutivi di conservazione dei documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie, nonché i dati relativi ai responsabili delle comunicazioni ed ai soggetti da questi eventualmente delegati all'esecuzione delle specifiche operazioni.

CASO N. 1

Correzione della comunicazione

Una SRL nel corso di quest'anno intende utilizzare lo strumento dell'impronta per l'archiviazione digitale dei documenti fiscali; è possibile sapere:

- i. entro quale termine e come è possibile effettuare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate;
- ii. è possibile, in caso di errore, procedere alla correzione della comunicazione?

La comunicazione deve essere inviata esclusivamente tramite il canale Entratel o Fisconline direttamente o tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi e deve contenere, tra le altre informazioni, i dati identificativi dell'interessato, del responsabile della conservazione o del suo eventuale delegato, l'elenco dei documenti cui si riferisce l'impronta, l'indicazione del luogo in cui è conservata l'evidenza informatica da cui è stata generata l'impronta, la marca temporale apposta all'archivio.

Nel caso in esame, la società che creerà l'archivio informatico dei documenti relativi al 2010 dovrà darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro gennaio 2012.

Con riferimento al punto b) la comunicazione può formare **oggetto di correzione**, per **una sola volta**, purché si riferisca al **medesimo periodo** di imposta, contenga i dati inviati in precedenza, con le modifiche e le integrazioni, e la corrispondente rettifica venga operata entro 30 giorni dal termine di trasmissione dei dati da sostituire.

CASO N. 2

Elenco documentazione fiscalmente rilevante

E' possibile sapere se tra i documenti fiscali che si possono conservare digitalmente c'è anche il registro degli omaggi?

All' allegato al provvedimento 25 ottobre 2010 troviamo un elenco contenente le tipologie documentali di documenti fiscalmente rilevanti che, seppur non esaustivo, dà un'idea precisa di quale sia, secondo l'Agenzia delle Entrate, la documentazione fiscalmente rilevante di cui è attualmente possibile la conservazione digitale.

Tale elenco, tra l'altro, comprende:

- fatture emesse,
- fatture ricevute,
- Nota Variazione Aumento,
- Nota Variazione Diminuzione,
- Documento di Trasporto,
- Scontrino,
- Ricevuta,
- Bolla,
- Libro Giornale,
- Libro Inventari,
- Libro Mastro,
- Registro Cronologico,
- Libro Cespiti,
- Registro Fatture Acquisto,
- Registro Fatture Emesse,
- Registro Fatture in Sospeso,
- Registro Corrispettivi e (con riferimento al quesito posto),
- Registro degli omaggi



Lo sai che

ARKmanager è la soluzione Wolters Kluwer Italia, che consente:

- **l'archiviazione elettronica dei documenti,**
- **la conservazione legale sostitutiva,**
- **condivisione via web dei documenti con i propri clienti.**

Integrato con gli applicativi OSRA

[Per saperne di più, consulta la scheda prodotto](#)



COMUNICAZIONE DEI DATI CONTENUTI NELLE DICHIARAZIONI D'INTENTO RICEVUTE

Tratto da "Pratica Fiscale n. 46 del 6/12/2010"
A cura di Manuela Castellani e Valerio Artina
Studio Artina in Bergamo

L'ADEMPIMENTO

I fornitori degli esportatori abituali sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate le lettere d'intento ricevute in virtù delle quali non applicheranno l'IVA nelle fatture delle relative prestazioni. La comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute deve essere effettuata esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui la dichiarazione d'intento è stata ricevuta, a prescindere dalla data di effettuazione della prestazione.

- Riferimenti

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8, comma 1, lett. c)
- D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, convertito dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, art. 1, comma 1, lett. c)
- D.M. 6 dicembre 1986

Gli esportatori abituali

Si definiscono "esportatori abituali" (art. 8, comma 1, lett. c, D.P.R. n. 633/1972) i soggetti che, nell'anno solare precedente, abbiano realizzato un ammontare di corrispettivi derivanti da operazioni con l'estero (cessioni all'esportazione, operazioni assimilate, servizi internazionali, servizi e cessioni intracomunitari) **superiore al 10% del volume d'affari** (determinato a norma dell'art. 20, D.P.R. n. 633/1972). Coloro i quali rientrano in tale definizione possono, nel rispetto di determinate condizioni e nei limiti dell'ammontare complessivo delle esportazioni e delle operazioni assimilate "registrate" nell'anno solare o nei dodici mesi precedenti, acquistare ed importare beni e servizi senza versare l'imposta dovuta.

Prima di acquistare beni e servizi o importare beni senza applicazione dell'IVA, gli esportatori abituali sono tenuti a **consegnare o inviare ai propri fornitori una dichiarazione d'intento** redatta sul modello approvato con decreto ministeriale (6 dicembre 1986).

La lettera d'intento

La "lettera d'intento" altro non è che un **documento**, conforme ad un modello approvato (con D.M. 6 dicembre 1986), attraverso il quale **l'esportatore abituale** esprime la propria **volontà di effettuare acquisti ed importazioni di beni/servizi senza IVA**. Tale documento è importante che preceda l'effettuazione delle operazioni di acquisto o di importazione, in quanto l'invio ha natura sostanziale e non formale, consentendo l'utilizzo del beneficio fiscale all'esportatore abituale.

La dichiarazione d'intento dovrà essere **compilata in duplice esemplare**, progressivamente **numerata sia dall'esportatore che dal fornitore** ed **annotata**, entro i quindici giorni successivi a quello di emissione o di ricevimento, in un apposito registro (registro delle dichiarazioni d'intento) tenuto e conservato in base all'art. 39, D.P.R. n. 633/1972 ovvero, alternativamente in apposita sezione dei registri delle fatture o dei corrispettivi.

Ogni dichiarazione d'intento potrà avere a riferimento l'imponibile relativo ad un singolo acquisto dell'esportatore abituale o l'ammontare degli acquisti effettuati in un determinato arco di tempo, che non può in ogni caso essere superiore all'anno solare.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.L. n. 746/1983, gli estremi della dichiarazione d'intento dovranno poi essere indicati dal fornitore nella fattura emessa senza IVA, in virtù della dichiarazione medesima.

L'adempimento

I soggetti che risultino avere delle operazioni con gli esportatori abituali ricevono pertanto le loro lettere d'intento e solo **in virtù della ricezione** delle stesse possono **emettere fattura senza imposta**, senza la necessità di ottemperare ad alcuna ulteriore verifica circa lo status di esportatore abituale della controparte.

Tuttavia, si rende necessario che gli stessi trasmettano telematicamente all'Amministrazione finanziaria i dati contenuti nelle dichiarazioni ricevute dagli esportatori abituali per consentirne la verifica (art. 1, comma 1, lett. c D.L. 29

dicembre 1983, n. 746, come modificato dall'art. 1, comma 381, Legge 30 dicembre 2004, n. 311). La comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute deve essere effettuata **esclusivamente per via telematica**, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il **giorno 16 del mese successivo** a quello in cui la dichiarazione d'intento è stata ricevuta, a prescindere dalla data di effettuazione della prestazione.

Il modello

Allo scopo, con provvedimento 14 marzo 2005 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sono stati determinati i contenuti e le modalità di tale comunicazione. Il modello è stato predisposto per consentire ai contribuenti che cedono beni o forniscono servizi agli esportatori abituali di comunicare all'Agenzia i dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute.

Il modello di comunicazione è costituito da un **frontespizio con due facciate**:

- **una sull'informativa** relativa al trattamento dei dati personali;

- **una per l'indicazione dei dati anagrafici** del soggetto tenuto alla comunicazione e del rappresentante, la firma e l'impegno alla presentazione telematica;

e dal **quadro DI** per l'**indicazione dei dati** contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute.

Nel quadro DI del modello di comunicazione andranno pertanto indicati (circolare 26 settembre 2005, n. 41/E):

- 1) i **dati identificativi** del **cessionario** o **committente** che intende avvalersi della facoltà di acquistare senza imposta;
- 2) i **numeri progressivi** attribuiti da entrambi i soggetti (esportatore abituale e cedente/prestatore) alla dichiarazione emessa/ricevuta;
- 3) l'**indicazione** che la dichiarazione d'intento si riferisce in alternativa:
 - a) ad una sola operazione per l'importo indicato;
 - b) alle operazioni dell'anno solare fino a concorrenza dell'importo indicato;
 - c) alle operazioni comprese in un determinato periodo.

Tavola n. 1 – Principali operazioni che contribuiscono a determinare il plafond

OPERAZIONI CHE DETERMINANO IL PLAFOND	
D.P.R. n. 633/1972	
Art. 8, comma 1, lett. a)	Esportazioni dirette, operazioni triangolari
Art. 8, comma 1, lett. b)	Cessioni di beni all'esportazione
Art. 8-bis, comma 1, lett. b)	Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, effettuate in attività d'impresa
Art. 9, comma 1	Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, effettuati in attività d'impresa
Art. 71, comma 1	Cessioni e prestazioni a residenti nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino
Art. 72	Cessioni e prestazioni non soggette ad imposta in base a trattati o ad accordi internazionali
D.L. n. 331/1993	
Art. 41	Cessioni intracomunitarie ed operazioni triangolari di beni non imponibili, di oro industriale ed argento puro, di prodotti agricoli, ittici,
Art. 50-bis, comma 4, lett. f)	Cessioni intracomunitarie di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione in altro paese UE
Art. 50-bis, comma 4, lett. g)	Cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori dalla UE
Art. 52, comma 1	Cessioni di beni ai viaggiatori, diretti in un altro Stato membro, effettuate negli speciali negozi istituiti nell'ambito dei porti ed aeroporti (<i>free shop</i>)

Tavola n. 2 – Quadro DI

QUADRO DI Dichiarazioni di intento	DI1 Numero progressivo assegnato dal soggetto tenuto alla comunicazione 1 2	Numerazione progressiva del trasmittente
	Dati relativi al cessionario o committente Numero progressivo 2 3	Dati assegnati dall'esportatore abituale, rilevabili sulla dichiarazione d'intento
	Cognome/denominazione 4 Sede legale/domicilio fiscale Frazione, via e numero civico 6 Comune (o Stato estero) 7 Provincia (sigla) 8 Codice Stato estero 9	Dati dell'esportatore abituale
	La dichiarazione si riferisce a: 10 una sola operazione per un importo pari a euro 11 12 X operazioni fino a concorrenza di euro 13 14 operazioni comprese nel periodo da 15 giorno mese anno a 16 giorno mese anno	Dati relativi alla/e operazione/i per la/e quale/i l'esportatore abituale si vuole avvalere della non applicazione dell'IVA

ESEMPI DI COMPILAZIONE

Frontespizio

Dovranno essere compilati i consueti dati relativi al soggetto che presta la sua attività nei confronti dell'esportatore abituale e pertanto riceve la lettera d'intento.

Pare comunque utile segnalare che nella sezione "dati del soggetto tenuto alla comunicazione" dovranno essere indicati i dati:

- anno e mese in cui le dichiarazioni sono state ricevute
- partita IVA del fornitore tenuto alla comunicazione
- se la dichiarazione è correttiva nei termini, rispetto ad un precedente invio di una comunicazione con dati errati.

DATI DEL SOGGETTO TENUTO ALLA COMUNICAZIONE	Anno 1 Mese 1 Correttiva nei termini 3
	PARTITA IVA 2 EVENTI ECCEZIONALI

Compilazione Quadro DI

QUADRO DI Dichiarazioni di intento	DI1 Numero progressivo assegnato dal soggetto tenuto alla comunicazione 1 12
	Dati relativi al cessionario o committente Numero progressivo 2 32 Partita IVA 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
	Cognome/denominazione 4 INTERNATIONAL EXPORT S.P.A. Nome 5
	Sede legale/domicilio fiscale Frazione, via e numero civico 6 VIA DANTE 7 Comune (o Stato estero) 7 MILANO Provincia (sigla) 8 MI Codice Stato estero 9
	La dichiarazione si riferisce a: 10 una sola operazione per un importo pari a euro 11 12 X operazioni fino a concorrenza di euro 13 20.000 14 operazioni comprese nel periodo da 15 giorno mese anno a 16 giorno mese anno

Dalla compilazione della comunicazione se ne deduce:

- il fornitore dell'esportatore abituale, che la trasmette, ha già ricevuto altre 11 dichiarazioni d'intento;
- l'esportatore abituale "International Export S.p.a." è giunto (almeno) ad emettere 32 lettere d'intento;
- con la lettera d'intento oggetto della comunicazione, la International Export S.p.a. ha inteso richiedere al suo fornitore la non applicazione dell'IVA su un totale di operazioni pari a euro 20.000. Da ciò è facile dedurre che laddove tra i 2 operatori, nel corso dell'anno, intercorrano operazioni per un valore inferiore a euro 20.000, il fornitore potrà emettere fattura senza IVA. Nel caso in cui detta soglia venga superata il fornitore dovrà applicare invece l'imposta o richiedere un'ulteriore dichiarazione d'intento. Nulla vieta infatti che l'esportatore abituale possa emettere più lettere d'intento nei confronti del medesimo fornitore.

Il ravvedimento

In caso di mancata trasmissione delle comunicazioni relativi ai dati contenuti nelle dichiarazioni di intento si rendono applicabili delle sanzioni che **variano in relazione al caso in cui si sia in presenza di fatture emesse senza applicazione dell'IVA**. Al versamento delle sanzioni, in ogni caso, è applicabile l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13, D.P.R. 18 dicembre 1997, n. 472, stante il rispetto dei requisiti propri di tale istituto (violazione non ancora contestata, in assenza di accessi, ispezioni e verifiche di accertamento di cui l'autore della violazione sia venuto a conoscenza).
(cfr Tavola 3)

Deve essere inoltre sottolineato che in caso di **mancata trasmissione della comunicazione** oggetto del presente intervento, nel caso in cui il fornitore emetta fattura senza IVA, lo stesso sarà ritenuto **responsabile in solido con l'esportatore abituale** dell'IVA non versata nel caso in cui:

- emergano delle **difficoltà tra i dati** indicati nella dichiarazione d'intento dell'esportatore e quelli contenuti nella comunicazione (circ. 26 settembre 2005, n. 41/E);
- l'**esportatore** abbia utilizzato il **plafond oltre i limiti** di quanto disponibile.

Tavola n. 3 – Sanzioni

Caso	Sanzione	Ravvedimento	
		Sanzioni agevolate	Termine
Mancato invio della comunicazione in presenza di fatture senza applicazione dell'IVA	Sanzione proporzionale dal 100 al 200% dell'IVA non esposta in fattura	1/10 della pena minima	Prima della presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione
Mancato invio della comunicazione in assenza di fatture senza applicazione dell'IVA	Violazione formale: sanzione amministrativa da euro 258 a 2.065	1/10 della pena minima (26 euro)	Prima dell'emissione della fattura



Lo sai che

OSRA ha la soluzione per gestire via Web tutti gli adempimenti senza installare nulla sul PC. E' sufficiente una connessione internet per accedere ai programmi e ai dati dello Studio.

Con B.Point SOLUTION PLATFORM lo studio è sempre a disposizione



[Per saperne di più, consulta la scheda prodotto](#)

L'OBLAZIONE DELLE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI ANTIRICICLAGGIO

Tratto da "Corriere Tributario 42/2010"

A cura di Renzo Parisotto (consulente UBI Banca)

e Giovanni Renella (Ufficio consulenze e contenzioso fiscale UBI Banca)

La **Manovra 2010** ha ridotto da 12.500 a **5.000 euro il limite per l'uso del contante e dei titoli al portatore**. L'inosservanza di tale normativa comporta l'applicazione di **sanzioni** che, in taluni casi e purché si tratti di violazioni concernenti **operazioni inferiori a 250.000 euro**, possono però essere **oblite** mediante il **pagamento** di un importo pari al **2% dell'importo trasferito**.

Al fine di adeguare la normativa italiana alle disposizioni emanate in ambito comunitario e per incentivare in Italia l'utilizzo di sistemi alternativi al contante (es. sistemi di pagamento elettronici, carte di credito e di debito), tali da consentire la tracciabilità delle operazioni e di fare emergere il cd. sommerso, con la Manovra 2010 (art. 20 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78)¹ sono state apportate ulteriori limitazioni (riduzione del limite da 12.000 a 5.000 euro) all'uso del contante e dei titoli al portatore rispetto a quelle già previste dall'art. 49 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. In sede di conversione del decreto-legge è stata introdotta una deroga temporanea, sino al 15 giugno 2010, per le violazioni comprese tra il vecchio (12.500 euro) ed il nuovo limite (5.000 euro), per salvaguardare le emissioni di titoli che, essendo state poste secondo i limiti della previgente disciplina, sarebbero state sanzionate nel successivo momento dell'estinzione.

Le nuove misure sono state oggetto di un ampio commento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, con la circolare luglio 2010, n. 281178.

Normativa antiriciclaggio nella Manovra 2010

Per effetto della nuova normativa, come confermato dalla richiamata circolare:

Note:

¹ Convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Dalla Relazione governativa al provvedimento in commento, l'obbligo di ricorrere ad uno strumento di pagamento tracciabile per importi superiori a 5.000 euro ha la finalità di evitare il pericolo di divenire parte di un'operazione illecita (frode, evasione fiscale, riciclaggio, ecc.) e di aumentare la sicurezza personale (furti, smarrimenti, rapine, ecc.). Cfr. R. Parisotto e G. Renella, "Modificate le disposizioni antifrode e antiriciclaggio", in *Corr. Trib.* n. 26/2010, pag. 2087.

- è previsto il divieto al trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro (cfr. art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007). Tale divieto si rende applicabile anche quando le operazioni sono artificiosamente frazionate allo scopo di eludere la norma (es. attraverso due operazioni di 4.500 euro). Di conseguenza il trasferimento può essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane s.p.a., così da mantenere la tracciabilità. Al fine di evitare di ingenerare confusione per il cittadino², è stata estesa la soglia per l'utilizzo del contante anche agli altri strumenti di pagamento individuati con il medesimo art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007;

- è previsto l'obbligo di indicazione sugli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiore a 5.000 euro del nome e della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (cfr. art. 49, comma 5, del D.Lgs. n. 231/2007);

- analoghi obblighi sono previsti per assegni circolari, vaglia postali e cambiari (cfr. art. 49, comma 7, del D.Lgs. n. 231/2007);

- è prevista la possibilità per il cliente di richiedere all'intermediario finanziario - in forma scritta e dietro pagamento dell'imposta di bollo di 1,50 euro per singolo modulo (cfr. art. 49, commi 4 e 10, del D.Lgs. n. 231/2007) - il rilascio di assegni bancari e postali, assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 5.000 euro senza la clausola di non trasferibilità (ccdd. liberi) (cfr. art. 49, comma 7, del D.Lgs. n. 231/2007). Ne risulta quindi preclusa, in ogni caso, la possibilità di richiedere assegni ccdd. liberi per importo pari o superiore a 5.000 euro;

- non sono cumulabili, ai fini del calcolo dell'importo totale del trasferimento, gli assegni utilizzati anche per la medesima transazione e pertanto la soglia va riferita al singolo assegno³ a differenza di quanto previsto per il trasferimento di contanti e di titoli.

² Cfr. la citata Relazione governativa.

³ Cfr. circolare n. 281178 del 2010, cit.

Si segnala che la richiamata circolare del Ministero dell'economia e delle finanze non contiene, invece, tale precisazione anche con riguardo ai vaglia. Si ritiene tuttavia che tale precisazione possa estendersi anche ai vaglia. Ovviamente sarebbe utile una precisazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze stante la delicatezza della materia e le conseguenze in termini sanzionatori;

- gli assegni all'ordine del traente (i ccdd. assegni "a me medesimo") (cfr. art. 49, comma 6, del D.Lgs. n. 231/2007) non possono circolare, qualunque sia l'importo. E' consentito l'utilizzo solo in caso di girata per l'incasso allo stesso nome del traente/beneficiario.

A corollario di quanto sopra va ricordato che lo stesso D.L. n. 78/2010 (cfr. art. 36) ha integrato l'art. 41 del D.Lgs. n. 231/2007, prevedendo che costituisca "elemento di sospetto" il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contanti di versamento e prelevamento con intermediari finanziari di importo non inferiore a 15.000 euro, anche se non effettuati in violazione dei citati limiti (cioè 5.000 euro) di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007.

SOLUZIONI OPERATIVE

Operazioni in contanti con intermediari finanziari

Costituisce "elemento di sospetto" il ricorso frequente o ingiustificato a **operazioni** in contanti di versamento e prelevamento con intermediari finanziari di **importo complessivo non inferiore a 15.000 euro**, anche nel caso in cui le **singole operazioni** rientrino nel limite di **5.000 euro**.

In sostanza, considerato che il limite stabilito dall'art. 49 ammonta a 5.000 euro e che di norma tale limite non si applica ai trasferimenti di contante con gli intermediari finanziari, tuttavia anche tali ultime movimentazioni devono essere valutate ai fini della segnalazione delle operazioni sospette se frequenti o ingiustificate, specialmente se di importo, anche frazionato, non inferiore a 15.000 euro. Detto altrimenti, la movimentazione di denaro contante anche frazionata e che complessivamente superi il limite in parola può legittimamente far sospettare un uso improprio dello stesso - vedi pagamenti al di sopra e/o al di fuori delle prescrizioni di legge.

Al riguardo il Ministero dell'economia e delle finanze, con la circolare 11 ottobre 2010, n. 297944, ha chiarito che la norma deve essere interpretata alla luce dell'intero quadro normativo in tema di obblighi di segnalazione e che la segnalazione di una operazione sospetta "è il risultato di un processo complesso che si basa sulla valutazione di elementi oggettivi dell'operazione (caratteristiche, entità e natura), di profili soggettivi riferiti al soggetto/cliente che richiede o effettua l'operazione e di ogni altra

circostanza conosciuta dal soggetto obbligato alla segnalazione in ragione delle funzioni esercitate". E' pertanto "esclusa ogni forma di oggettivizzazione della segnalazione di operazione sospetta". La presenza del nuovo indice di anomalia introdotto dalla norma citata non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione di operazioni sospette, per le quali rimane quindi indispensabile una valutazione complessiva fondata su una serie di elementi di natura sia oggettiva che soggettiva.

Si veda la Tabella n. 1 pag. 10

Come anticipato, in sede di conversione del D.L. n. 78/2010 è stata introdotta una deroga temporanea sino al 15 giugno 2010 per le violazioni comprese tra il vecchio (12.500 euro) ed il nuovo limite (5.000 euro) al fine di sanare le emissioni di titoli effettuate nel suddetto periodo.

Procedimento di oblazione

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha ricordato⁴ che per le violazioni dell'art. 49, commi 1 (trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore), 5 (assegni bancari e postali) e 7 (assegni circolari, vaglia postali e cambiari), il cui importo non sia superiore a 250.000 euro (cfr. art. 60, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2007), è possibile avvalersi dell'istituto dell'oblazione, definendo così il procedimento sanzionatorio.

L'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 stabilisce che la definizione della violazione si ha con il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo.

Si veda la Tabella n. 2 pag. 11

Considerato che l'art. 58, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007 prevede per tali violazioni una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 40% dell'importo trasferito, nel caso concreto l'oblazione si perfeziona con il pagamento di una sanzione del 2% dell'importo trasferito (quindi il doppio dell'1%).

⁴ Cfr. circolare n. 281178 del 2010, cit.

Tabella n. 1 – Sanzioni applicabili

Norme violate (*)	Norma sanzionatoria (*)	Misura sanzione ante modifiche	Sanzioni Post modifiche		Oblazione
Art. 49 commi 1, 5, 7	Art. 58 comma 1	Minimo 1%	Minimo 1%	- Non < a 3.000 euro - per operazioni > 50.000 euro: 5%	Si (2%) ma solo per le violazioni concernenti operazioni < a 250.000 euro
		Massimo 40%	Massimo 40%		
Art. 49 comma 6	Art. 58 comma 1	Minimo 1%	Minimo 1%	- Non < a 3.000 euro - per operazioni > 50.000 euro: 5%	No
		Massimo 40%	Massimo 40%		No
Art. 49 comma 12	Art. 58 comma 2	Minimo 20%	Minimo 20%	- Non < a 3.000 euro - per operazioni > 50.000 euro: 40%	No
		Massimo 40%	Massimo 40%	- per operazioni > 50.000 euro: 80%	No
Art. 49 commi 13, 14	Art. 58 comma 3	Minimo 10%	Minimo 10%	- Non < a 3.000 euro - per operazioni > 50.000 euro: 20%	No
		Massimo 20%	Massimo 20%	- per operazioni > 50.000 euro: 40%	No
Art. 49 commi 18, 19	Art. 58 comma 4	Minimo 10%	Minimo 10%	- Non < a 3.000 euro - per operazioni > 50.000 euro: 20%	No
		Massimo 20%	Massimo 20%	- per operazioni > 50.000 euro: 40%	No
Art. 50 comma 1	Art. 58 comma 5	Minimo 20%	Minimo 20%	- Non < a 3.000 euro	No
		Massimo 40%	Massimo 40%		No
Art. 50 comma 2	Art. 58 comma 6	Minimo 10%	Minimo 10%	- Non < a 3.000 euro	No
		Massimo 40%	Massimo 40%		No
Art. 51 comma 1	Art. 58 comma 7	Minimo 3%	Minimo 3%	- Non < a 3.000 euro	No
		Massimo 30%	Massimo 30%		No

(*) Gli articoli indicati si riferiscono al D.Lgs. n. 231/2007

Il ricorso all'oblazione è invece precluso:

- per chi si sia già avvalso della medesima facoltà per altra violazione delle medesime norme (art. 49, commi 1, 5 e 7), il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede; - nel caso di violazioni in tema di assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente (ccdd. assegni a me medesimo) (cfr. comma 6 dell'art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007). Per gli assegni trasferiti in violazione del citato comma la sanzione si applica anche per importi inferiori a 5.000 euro. La

sanzione minima è comunque pari a 3.000 euro, quindi anche in caso di trasferimenti di un assegno emesso all'ordine del traente per importi inferiori (es. 1.000 euro).

La previsione di una soglia minima (non inferiore a 3.000 euro) in caso di violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 dell'art. 49 introdotta dall'art. 20 del D.L. n. 78/2010 non sembrerebbe influenzare la misura dell'oblazione. Ovviamente sarebbe auspicabile anche in questo caso un chiarimento da parte del Dipartimento del tesoro.

Tabella n. 2 - Oblazioni

Norma di riferimento	Cosa prevede
Art. 16 della legge n. 689/1981	E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
Art. 60, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 231/2007	L'art. 16 della legge n. 689/1981, si applica solo per le violazioni dell'art. 49, commi 1, 5 e 7, del D.Lgs. n. 231/2007, il cui importo non sia superiore a 250.000 euro. Il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per altra violazione dell'art. 49, commi 1, 5 e 7, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.



Lo sai che

OSRA ha la soluzione per gestire in modo completo, semplice e veloce gli obblighi in materia di antiriciclaggio.

Disponibile in 3 versioni per:

- *Professionisti*
- *Intermediari Finanziari*
- *Operatori non Finanziari.*



[Per saperne di più, consulta la scheda prodotto](#)

E' DAVVERO APPLICABILE LA TASSAZIONE AGEVOLATA AL LAVORO STRAORDINARIO?

Tratto da "Guida alle Paghe" n. 1/2011
A cura di
Massimo Brisciani - Consulente del lavoro

Il legislatore ha riproposto per gli anni 2009 e 2010 la tassazione agevolata delle retribuzioni incentivanti, introdotta in via sperimentale nel secondo semestre del 2008 (D.L. n. 93/2008). L'intervento in origine prevedeva l'applicazione di "una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, (alle) somme erogate a livello aziendale:

- a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;
- b) ... *omissis* ...
- c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa."

Con successivi interventi (D.L. n. 185/2008 e legge n. 191/2009) il legislatore ha prorogato per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010 le sole misure sperimentali per l'incremento della produttività indicate alla lettera c) che precede, non prevedendo più il beneficio sui compensi per lavoro straordinario. Questo è il dato normativo da cui non si può prescindere.

Prassi amministrativa

L'Agenzia delle entrate e il Ministero del lavoro con le circolari congiunte n. 49/2008 e n. 59/2008 hanno illustrato il campo di applicazione della norma agevolativa nel testo in vigore fino alla fine del 2008, quando cioè il beneficio della tassazione ridotta si estendeva indistintamente a tutte le prestazioni di lavoro straordinario. Pertanto, per il periodo successivo al 31 dicembre 2008 le istruzioni fornite nelle due circolari conservano validità limitatamente alle erogazioni premiali della citata lettera c).

Con la risoluzione n. 83/2010, tuttavia, l'Agenzia delle entrate ha esteso la portata della previsione agevolativa, fino a ricomprendere tra le erogazioni premiali o incentivanti anche i compensi per particolari prestazioni di lavoro straordinario. In particolare l'Agenzia ha esteso il beneficio a quei compensi per lavoro straordinario che siano collegati ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati

all'andamento economico dell'impresa.

Questa posizione interpretativa ha da subito sollevato alcune perplessità perché da un lato non trova riscontro diretto nel dato normativo, dal momento che dal 1° gennaio 2009 la disposizione che agevolava espressamente questa categoria di compensi è stata abrogata. Dall'altro, perché obbliga i datori di lavoro ad una valutazione caso per caso della riconducibilità delle prestazioni di lavoro straordinario ad obiettivi di miglioramento dell'efficienza aziendale, lasciando un ampio margine di incertezza.

Con la circolare congiunta n. 47/E/2010 l'Agenzia delle entrate e il Ministero del lavoro sono tornati ad occuparsi dell'argomento, confermando la necessità per il datore di lavoro di dimostrare che le somme alle quali è applicabile l'agevolazione sono collegate a parametri di produttività.

In sintesi, sono due le considerazioni che emergono:

- non tutti i compensi per lavoro straordinario sono agevolabili;
- l'onere della prova della correlazione tra compensi e parametri ricade unicamente sul datore di lavoro che deve, pertanto, valutare attentamente la ricorrenza dei presupposti per il beneficio.

Nesso causale tra lavoro straordinario e parametri di produttività

La più recente circolare congiunta afferma che "in base alla normativa vigente lo straordinario agevolabile è solo quello per il quale sussista un vincolo di correlazione con i parametri di produttività". Ai fini della dimostrazione del "vincolo di correlazione" è necessaria una documentazione proveniente dall'impresa - anche nella forma di dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro - attestante che "la prestazione lavorativa abbia determinato un risultato utile per il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa".

La sussistenza di questo nesso non è affatto scontata nella generalità dei casi di lavoro straordinario, al quale spesso il datore di lavoro fa ricorso per motivi opposti, come ad esempio per

far fronte a situazioni di inefficienza organizzativa o di scarsa produttività del personale (tali da richiedere prestazioni aggiuntive per il medesimo risultato ordinariamente ottenuto con una minore quantità di lavoro), oppure per la sostituzione di lavoratori assenti.

Nemmeno il lavoro straordinario dovuto al temporaneo incremento della domanda è di per sé sufficiente a qualificare i compensi come retribuzione da assoggettare a tassazione agevolata, poiché l'incremento della produzione non deve essere confuso con l'incremento della produttività.

In questo quadro dovrebbero rientrare nell'agevolazione, in quanto riconducibili alla definizione della citata lett. c), i compensi per lavoro straordinario prestato:

- per ultimare commesse soggette a penale (efficienza economica);
- per apprendere l'utilizzo di nuovi macchinari o di nuove procedure;
- nei giorni di riposo (ordinario o di legge) e festivi, quando è finalizzato a realizzare obiettivi di risultato ritenuti positivi dall'azienda (ad esempio, partecipazione a fiere, manifestazioni, aperture straordinarie degli esercizi commerciali in particolari periodi dell'anno).

Certificazione del datore di lavoro

Con la circolare n. 48/E/2010 l'Agenzia delle entrate ha reso note le modalità con le quali il datore di lavoro dovrà certificare le somme "agevolabili" sulle quali non ha applicato la tassazione sostitutiva nel corso degli anni 2008 e 2009, per consentire al lavoratore di recuperare la maggiore imposta versata: detti importi dovranno essere indicati nel modello Cud/2011, che sarà appositamente integrato.

Responsabilità del datore di lavoro

Il datore di lavoro, che in qualità di sostituto d'imposta è l'unico responsabile della corretta effettuazione delle ritenute fiscali, in caso di contestazione da parte dell'Amministrazione finanziaria dovrà fornire la prova della sussistenza delle condizioni per l'applicazione della tassazione agevolata in luogo di quella ordinaria; ciò sia con

riferimento ai compensi dell'anno 2010 per i quali abbia deciso di applicare direttamente il beneficio, sia a quelli erogati negli anni 2008 e 2009, per i quali abbia attestato il diritto alla tassazione ridotta anziché a quella ordinaria a suo tempo applicata.

Le sanzioni sono differenziate a seconda che l'errore:

- **riguardi l'errata tassazione delle somme erogate nel 2010.** In questo caso l'art. 14 del D.Lgs. n. 471/1997 prevede che il sostituto d'imposta che non effettua le ritenute alla fonte sia soggetto a una sanzione amministrativa pari al 20% dell'ammontare non trattenuto, salva l'applicazione delle disposizioni relative all'omesso versamento, di cui all'art. 13 dello stesso decreto, che dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30% degli importi non versati. Per la determinazione della sanzione si deve tener conto del concorso di violazioni, in quanto con una sola azione od omissione vengono commesse più violazioni dell'obbligo di esecuzione delle ritenute, cioè la mancata effettuazione e l'omesso versamento (art. 12, D.Lgs. n. 472/1997);
- **consista nell'errata attestazione nel modello Cud delle somme ammesse al beneficio ed erogate negli anni 2008 e 2009** (che consente al lavoratore il recupero della maggiore imposta versata mediante dichiarazione Unico o 730). In questa ipotesi si applicano le specifiche sanzioni previste per l'errata certificazione annuale dei redditi e la conseguente errata dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta modello 770.

Non appare, invece, sanzionabile il comportamento del datore di lavoro che, valutata l'insussistenza dei presupposti di legge (cioè della richiamata correlazione tra compensi e parametri), decida di non applicare la tassazione agevolata nell'anno 2010 e di non attestare la spettanza del beneficio per le somme erogate per lavoro straordinario negli anni 2008 e 2009; l'applicazione dell'imposta in misura ordinaria anziché con l'aliquota ridotta del 10% non determina, infatti, un minor introito per l'Erario.

PART-TIME IN EDILIZIA: VIOLAZIONE DELLA NORMA CONTRATTUALE SUI LIMITI

Tratto da "Guida alle Paghe" n. 1/2011

A cura di

Beniamino Gallo – Funzionario Inps – Direzione metropolitana Torino

Cosa prevede il vigente Ccnl degli edili industria in merito alla possibilità di stipula dei contratti part-time?

Qualora il contratto part-time sia stipulato in violazione della norma contrattuale sui limiti quantitativi, quali sono gli effetti ai fini della contribuzione virtuale e della fruizione dei benefici contributivi?

Quali posizioni hanno assunto l'Inps, la Fondazione Studi Consulenti del lavoro e la Commissione naz. Paritetica per le Casse edili sul mancato rispetto delle regole contrattuali?

Il settore dell'edilizia è periodicamente interessato da interventi legislativi e pronunciamenti di prassi da parte degli Enti previdenziali per contrastare la tendenza all'utilizzo di lavoratori in nero.

Interventi per contrastare il lavoro in nero

Gli interventi sono mirati ad evitare fenomeni di "dumping sociale" da parte imprese che operano sul mercato a costi (e quindi prezzi) inferiori perché non rispettose delle leggi in materia di sicurezza e diritti del lavoratore, a danno di imprese virtuose e rispettose delle regole. Tra i maggiori interventi in tal senso possono essere considerati quello sulla cosiddetta "contribuzione virtuale", prevista dalla legge n. 341/1995 e quello sul rilascio del Durc previsto dalla legge 266/2002.

Agli interventi della Pubblica amministrazione, si affiancano quelli delle parti sociali che nella stipula dei contratti collettivi di lavoro tendono a introdurre clausole che mettano fuori gioco le imprese irregolari, oltre a concorrere con le Casse edili alla certificazione di regolarità per le imprese del settore.

Nella sua attività ispettiva l'Inps ha accertato come nel corso degli ultimi anni, causa l'inasprirsi delle sanzioni per il lavoro nero e al fine di eludere norme imperative di carattere previdenziale, si è assistito ad una proliferazione anomala dei contratti di lavoro part-time nel settore edile, stipulati spesso per poche ore settimanali, sulla regolarità dei quali, sia le parti sociali, sia la Pubblica Amministrazione nutrono perplessità. Al riguardo, si evidenzia che l'Istituto di previdenza, già con la circolare n. 27/2009, nell'attività di "data mining" dei dati residenti negli archivi

costituiti sulla base delle denunce mensili aveva rilevato come fosse in forte crescita il fenomeno dell'impiego, nel settore dell'edilizia, della tipologia contrattuale del "part-time", che, conclude l'Inps, mal si concilia con la normale attività di questo settore.

Invero perplessità in tal senso erano già state esplicitate dall'Inps nella circolare n. 269/1995, con la quale nel fornire alcune precisazioni in merito all'applicazione della contribuzione virtuale, al punto 4 affermava: "Riguardo alla ammissibilità del part-time per gli operai, si rileva che nel settore tale istituto è difficilmente configurabile. Nei casi da ritenersi eccezionali in cui venga posto in essere nel rispetto integrale delle norme di legge, la contribuzione va assolta rispetto all'orario ridotto contrattualmente praticato senza dar luogo alla contribuzione virtuale; in tal caso non sussiste il titolo alla riduzione contributiva".

Per contrastare la tendenza all'aumento della stipula dei contratti part-time nel settore edile, il legislatore, con il "Pacchetto per il Welfare", legge n. 247/2007 art. 1, c. 52, ha introdotto l'obbligo di comunicazione all'Inps dell'orario stabilito nel contratto part-time, in modo da mettere a disposizione degli organi ispettivi dell'Istituto un indicatore comportamentale per indirizzare l'attività ispettiva verso quei datori di lavoro che presentano un utilizzo anomalo dell'istituto del part-time. Tuttavia, poiché al mancato adempimento non sono connesse sanzioni, risulta che l'adempimento sia stato scarsamente osservato.

All'intervento legislativo è seguito quello delle parti sociali che in sede di rinnovo del contratto collettivo per il settore dell'Industria edile, firmato il 18 giugno 2008, hanno disciplinato l'istituto del lavoro a tempo parziale con la finalità di contribuire alle attività di contrasto di fenomeni di improprio utilizzo di tale tipologia contrattuale nel settore.

Regolamentazione del part-time nel Ccnl

L'art. 78 del Ccnl 18 giugno 2008, dopo aver richiamato le regole di carattere generale in ordine alla modalità di articolazione dell'orario (orizzontale, verticale e misto), stabilisce che l'organizzazione del lavoro in cantiere implica il

ricorso del lavoro a part-time degli operai di produzione quale prestazione eccezionale, esplicitando, quindi, le medesime perplessità dell'Inps rese note con le circolari n. 269/1995 e n. 27/2009; inoltre, pone un limite all'utilizzo del part-time per il raggiungimento degli indici di congruità di incidenza del costo del lavoro della manodopera sul valore dell'opera, stabilendo che il tempo parziale non può concorrere per più del 20%.

Il suddetto art. 78, in merito alla possibilità di stipula dei contratti part-time, stabilisce quanto segue: "Fermo restando quanto previsto dalla legge, nelle more dell'adozione dei criteri di congruità da parte delle Casse edili le parti stabiliscono che un'impresa edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato.

Resta ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa."

"Sono in ogni caso esenti dai limiti quantitativi di cui ai commi 7 e 8 i contratti a part-time stipulati con personale impiegatizio, con personale operaio non adibito alla produzione ad esclusione degli autisti, con personale operaio di 4° livello, con personale operaio occupato in lavori di restauro ed archeologici, con personale operaio che usufruisca di trattamento pensionistico, nonché le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero da necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di 1° grado per malattia o condizioni di disabilità che richiedano assistenza continua, adeguatamente comprovate."

Dalla formulazione della norma contrattuale si evince che:

- 1) nel totale dei lavoratori a tempo indeterminato, sul quale calcolare la percentuale del 3%, devono essere ricompresi anche i dipendenti con contratto part-time, purché a tempo indeterminato;
- 2) è comunque possibile utilizzare almeno un operaio a tempo parziale purché non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa;
- 3) il contratto a tempo parziale con il personale impiegatizio può essere stipulato liberamente in quanto esente dai limiti sopra indicati;
- 4) sono inoltre esclusi dai limiti quantitativi i contratti part-time con personale operaio non adibito alla produzione ad esclusione degli autisti, con personale operaio di 4° livello, con personale operaio occupato in lavori di restauro ed archeologici, con personale operaio che usufruisca di trattamento pensionistico, nonché le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero da necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di 1°

grado per malattia o condizioni di disabilità che richiedano assistenza continua, adeguatamente comprovate;

- 5) il limite del 3% è riferibile soltanto alle assunzioni a tempo parziale effettuate dopo l'entrata in vigore del nuovo Ccnl, rimanendo esclusi dal calcolo i contratti part-time che a tale data risultino già stipulati;
- 6) quanto indicato nelle disposizioni contrattuali comporta che, una volta raggiunta la percentuale del 3% del totale dei lavoratori a tempo indeterminato nell'impresa, o superato il limite pari al 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa, ogni ulteriore contratto a tempo parziale stipulato deve considerarsi adottato in violazione delle regole contrattuali.

Effetti della violazione della norma contrattuale ai fini della contribuzione virtuale

La legge n. 341/1995, di conversione del D.L. n. 244/1995, ha introdotto un diverso metodo di calcolo della retribuzione imponibile per le aziende del settore dell'edilizia, stabilendo che tale retribuzione deve essere commisurata a un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai Contratti collettivi nazionali e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione. La normativa, che trova applicazione per tutti i dipendenti con qualsiasi qualifica, non sopprime i minimali giornalieri di retribuzione, ma introduce solamente un metodo per la determinazione dell'imponibile retributivo. Pertanto, continua a valere il principio di carattere generale dell'adeguamento della retribuzione imponibile ai minimali giornalieri, se di importo inferiore.

Nella determinazione dell'imponibile devono essere considerati gli accantonamenti e le contribuzioni alle Casse edili, anche per le aziende che non vi aderiscono, e tutto ciò che compone il trattamento economico spettante in costanza di impiego. Tra le cause previste per l'esonero dalla contribuzione virtuale, vi sono le assenze per: malattia, infortunio, sciopero, sospensione o riduzione del lavoro con intervento della Cig e altri eventi indennizzati (es. donazione sangue) o per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le Casse edili (ferie, riposi annui) e assunzione o licenziamento nel corso della settimana. Agli effetti del raggiungimento dell'orario contrattuale sono inoltre considerate utili le ore recuperate previste dal Ccnl.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1996, è stato chiarito che non si è obbligati alla cd. "contribuzione virtuale" nei seguenti casi:

- aspettative e altre cause di sospensione legale o contrattuale dell'attività lavorativa (permessi sindacali, aspettativa elettorale, ecc.);
- aspettativa per motivi privati;
- giorni di assenza ingiustificata, sanzionati;

- giorni di assenza per sanzioni disciplinari;
- provvedimenti restrittivi della libertà;
- periodi di malattia eccedenti quelli indennizzati o integrati, per i quali viene mantenuta la conservazione del posto di lavoro;
- permessi individuali non retribuiti nel limite massimo di 40 ore annue;
- eventuali anticipazioni effettuate dal datore di lavoro di somme corrispondenti agli importi della Cig per i periodi per i quali è stata richiesta e in pendenza di istanza di concessione;
- periodi di assenza dal lavoro per ferie collettive, per i lavoratori che non le hanno maturate;
- periodi di assenza per la frequenza di corsi di formazione professionale non retribuiti dal datore di lavoro e svolti presso gli enti scuola edili, anche se indennizzati dagli enti medesimi.

Superamento dei limiti contrattuali del part-time

La posizione dell'Inps

Con la circolare n. 269/1995, l'Inps ha concluso che nei casi di contratto di lavoro part-time, la contribuzione va assolta rispetto all'orario ridotto contrattualmente praticato senza dar luogo alla contribuzione virtuale, solo qualora il contratto venga posto in essere nel rispetto integrale delle norme di legge. Con la circolare n. 6/2010, l'Inps, su parere concorde del Ministero del lavoro, estende il concetto di "rispetto integrale delle norme di legge" anche al rispetto integrale delle norme contrattuali, stabilendo che nel caso di stipula di un rapporto di lavoro a tempo parziale, avvenuta in violazione del limite contrattualmente stabilito, la carenza di legittimazione contrattuale alla stipula comporta l'applicazione della contribuzione virtuale, come se il rapporto non fosse a tempo parziale.

In sostanza, nel settore edile, se i rapporti di lavoro a tempo parziale sono stipulati nel rispetto delle norme contrattuali, la contribuzione è dovuta come per la generalità dei datori di lavoro nel rispetto del minimale orario ottenuto moltiplicando il minimale giornaliero per 6 e dividendo l'importo per l'orario normale settimanale previsto dal Ccnl per i lavoratori a tempo pieno.

Qualora, invece, il contratto a tempo parziale sia stipulato in violazione delle regole contrattuali, la contribuzione dovrà essere versata sull'orario previsto per il tempo pieno, come se il contratto di lavoro non fosse a tempo parziale.

La posizione della Fondazione Studi Consulenti del lavoro

La Fondazione, con la circolare n. 8/2010, solleva perplessità sull'interpretazione dell'Inps sia in considerazione del fatto che l'Inps già in precedenza, con la circolare n. 269/1995, aveva

ritenuto non applicabile la contribuzione virtuale nel part-time (con specifico riferimento ai rapporti a tempo parziale nel settore edile), sia perché con il messaggio n. 5143/2005, aveva stabilito che nel caso in cui un Ccnl (settore Commercio) stabilisca un orario minimo per la stipula di un contratto a tempo parziale, la contribuzione deve essere sempre versata sulla base dell'orario pattuito nel contratto individuale e non sull'orario minimo fissato dal Ccnl.

Essendo le due limitazioni contrattuali, quella riferita al settore commercio e quella del settore edile, assimilabili, per la Fondazione la richiesta di versamento della contribuzione virtuale nel caso dei part-time nel settore edile che eccedono i limiti contrattuali non sarebbe legittima.

L'Inps non si è pronunciata sulle obiezioni mosse dalla Fondazione né si ha notizia di eventuali pronunciamenti giurisprudenziali in materia.

Effetti della violazione della norma contrattuale ai fini della fruizione dei benefici contributivi e normativi

L'art. 1, c. 1175 della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha stabilito che i benefici normativi e contributivi sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Ai fini del controllo della regolarità, dagli enti previdenziali viene rilasciato il cosiddetto "Durc interno", avente tutte le caratteristiche del Durc tradizionale ma che non viene materialmente stampato e inviato alle aziende. Le regole per il rilascio del "Durc interno" sono state dettate dal D.M. 24 ottobre 2007 (che trova applicazione dal 1° gennaio 2008). Sulla materia sono intervenuti l'Inps con la circolare n. 51/2008 e il Ministero del lavoro con le circolari n. 5 e n. 34 del 2008.

La norma vincola, quindi, la concessione dei benefici oltre al possesso della regolarità contributiva, anche al rispetto della contrattazione collettiva.

Con la circolare n. 6/2010, l'Inps ha stabilito che la stipula di contratti a tempo parziale in violazione del limite percentuale previsto dal Ccnl costituisce inosservanza delle disposizioni contrattuali di settore e, dunque, determina la non spettanza di benefici contributivi con riferimento a ciascun rapporto di lavoro a tempo parziale stipulato in violazione del limite predetto.

In sede di accertamento ispettivo, i funzionari dell'Istituto sono invitati a verificare il numero di contratti a tempo parziale stipulati nella singola impresa dopo l'entrata in vigore della disposizione

contrattuale citata e verificare che non ecceda i limiti. Qualora il personale ispettivo rilevi un superamento della percentuale dei lavoratori assunti con contratto part-time rispetto al totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, procede al recupero dei benefici contributivi eventualmente fruiti con riferimento ai lavoratori che superano il limite percentuale, con effetto dal periodo di paga successivo alla data del superamento (come da circolare del Ministero del lavoro n. 34/2008).

Durc e Casse edili

Sul mancato rispetto della norma contrattuale c'è stato il pronunciamento anche della Commissione nazionale paritetica per le Casse edili - Cnce –, la quale aveva stabilito che, a decorrere dal 1°

ottobre 2010 le Casse edili avrebbero dovuto considerare elemento di irregolarità contrattuale contributiva, ai fini del rilascio del Durc, il superamento da parte dell'impresa delle percentuali massime di utilizzo dei contratti part-time per gli operai stabilite dai contratti collettivi di settore; invitava altresì le imprese a regolarizzare la propria posizione entro il 30 settembre scorso (Comunicazione Cnce n. 433/2010).

Con successiva nota n. 436/2010, la Cnce ha comunicato che il termine del 1° ottobre 2010 è stato spostato al 1° gennaio 2011 per consentire un'opportuna modifica delle denunce mensili e il necessario adeguamento degli strumenti informatici.

Si richiama la diversa posizione dei Consulenti del lavoro che ritengono inapplicabili le clausole di contingentamento del part-time e conseguentemente la retribuzione virtuale a tutti i part-time in edilizia.

“ Lo sai che

la Giornaliera Grafica di OSRA automatizza le elaborazioni:

- *delle pratiche di Malattia/Maternità/Infortunio/CIG/etc.;*
- *dei cedolini per tutti i dipendenti con possibilità di interagire sui singoli;*
- *di più cedolini nel corso del mese per cambio situazione contrattuale del dipendente (es. Full-Time/Part-Time, Tempo determinato/Indeterminato, etc.).*

Semplificando al massimo il lavoro dell'operatore!

[Per saperne di più, consulta la scheda prodotto](#) **”**

CONVEGNI E CORSI DI AGGIORNAMENTO

In questa rubrica vengono segnalati tutti gli incontri di aggiornamento professionale organizzati da OsraInForma e i convegni sponsorizzati da Osra e dai propri partner nei prossimi mesi.

Data / Sessione	Località	Evento	Relatore	Per Informazioni
19/01/2011 AM	RIVOLI (TO)	Finanziaria	A. GIGLIOTTI	OSRA Tel. 01127366111
19/01/2011 PM	LUCCA	Finanziaria	G. BERARDO	Filiale Toscana Tel. 0583424700
25/01/2011 AM	VERONA	Finanziaria	A. GIGLIOTTI	Filiale Veneto Tel. 0445869869
25/01/2011 PM	VICENZA	Finanziaria	A. GIGLIOTTI	Filiale Veneto Tel. 0445869869
27/01/2011 AM	BOLOGNA	Finanziaria	A. GIGLIOTTI	Filiale Emilia Tel. 053525962
27/01/2011 PM	MILANO	Finanziaria	A. GIGLIOTTI	Filiale Lombardia Tel. 029033121
10/02/2011 AM	ROMA	Finanziaria	A. GIGLIOTTI	Centrosistemi Tel. 0682097985 Datamate Tel. 0687148378
10/02/2011 PM	ROMA	Finanziaria	A. GIGLIOTTI	Filiale Lazio Tel. 0645428950
11/02/2011 PM	S.GIUSTO C.SE (TO)	Finanziaria	G. BERARDO	Filiale Piemonte Tel. 01127366111

“ Lo sai che

con il servizio Net&Day l'informazione è sempre più a portata di mano!

News, Circolari, Rassegna stampa e Scadenziario subito sul desktop di B.Point SOLUTION PLATFORM e B.Point DIREZIONE STUDIO per essere aggiornati in tempo reale.

Da Febbraio il servizio si arricchisce delle circolari Fiscal Focus curate dal dott. A. Gigliotti.

”

[Per saperne di più, consulta la scheda prodotto](#)